



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386 DEL 10/06/2026

Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

Unità Proponente: MOBILITA'

**OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 CASSA AUTOMATICA SKIOSK SMART
PARKING PER L'AMMODERNAMENTO
DELL'INFRASTRUTTURA
DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - CIG BBF376CF65
- PROCEDURA MEPA TD 6343007 - AFFIDAMENTO
ALL'AZIENDA
SKIDATA SRL.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 11/06/24 con il quale il Dott. Mario Gamberucci è stato nominato Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITÀ E FARMACIA;

VISTO il decreto dirigenziale n. 16 del 17/07/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del Servizio Mobilità al sottoscritto con decorrenza dal 01/08/2024 e fino al 31/07/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

CONSIDERATO che i sistemi automatici di controllo degli accessi e di pagamento presenti all'interno dei parcheggi comunali di San Gimignano sono prodotti esclusivamente dalla Società SKIDATA SRL di Bolzano;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di n. 2 cassa automatica SKIOSK SMART PARKING per l'ammodernamento dell'infrastruttura dei parcheggi comunali a pagamento, per far fronte alle necessità del Servizio Parcheggi e per garantire

al meglio l'operatività del servizio stesso, quantificando il costo presunto della predetta fornitura in €.72.800,00 oltre IVA;

DATO ATTO che alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura è inferiore a 140mila euro e per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

CONSIDERATO che l'art. 17 del Dlgs n. 36/2023 prevede per le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'adozione, con apposito atto, della decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e, in caso di affidamento diretto, anche l'oggetto, l'importo ed il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 76, comma 1 e 2, del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico trattandosi di appalto che ha per oggetto la creazione o l'acquisizione di un'opera d'arte o la rappresentazione artistica unica, o la concorrenza è assente per motivi tecnici, o la tutela di diritti esclusivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

RAVVISATA pertanto la necessità, per motivi tecnici e per ragioni attinenti la tutela dei diritti esclusivi, di procedere all'affidamento del predetto servizio di assistenza mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con l'operatore economico che ha prodotto e sviluppato i software e l'hardware in questione;

DATO ATTO che, a seguito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato:

- verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);
- effettuata un'indagine di mercato al fine di acquisire le informazioni necessarie e la quantificazione della fornitura in parola;
- individuato quale soggetto a cui chiedere la presentazione di offerta per l'esecuzione della fornitura in oggetto l'operatore economico uscente SKIDATA Srl, con sede legale in Bolzano, Via Waltraud Gebert Deeg n. 14, codice fiscale e partita IVA 01220250219, per il carattere di unicità della fornitura stessa e per l'esecuzione in precedenza di un ottimo servizio, rispettando i tempi stabiliti e la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato;
- verificato che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

- attivata la procedura RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando il predetto operatore economico a presentare l'offerta entro e non oltre le ore 18:00 del 29/05/2026;

CONSTATATO che l'operatore economico ha regolarmente presentato l'offerta nei termini stabiliti;

VISTA l'offerta presentata dall'anzidetto operatore economico per un importo di €.72.800,00 oltre IVA, così per un totale di €.88.816,00;

RITENUTO, quindi, congruo e conveniente per l'amministrazione affidare la fornitura in oggetto al predetto operatore economico per l'importo di €.88.816,00, IVA inclusa;

DATO ATTO che il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine speciale e generale e della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione richiesti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva trova adeguata copertura finanziaria sul Bilancio 2026 al cap. 3104/5 "Acquisto attrezzature parcheggi comunali";
- il CIG relativo all'intervento è BBF376CF65;
- è dovuto il contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici previsto a carico della stazione appaltante, come da deliberazione dell'Autorità n. 621 del 20/12/2022, stabilito in complessivi €.35,00;
- il predetto contributo trova adeguata copertura finanziaria sul Bilancio 2026 al cap. 122/3 - Spese per compartecipazione attività ANAC;
- il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2. di affidare la fornitura in oggetto all'azienda SKIDATA Srl, con sede legale in Bolzano, Via Waltraud Gebert Deeg n. 14, codice fiscale e partita IVA 01220250219, alle condizioni di cui all'offerta acquisita dall'ente, per un importo, IVA inclusa, di €.88.816,00;

3. di impegnare la somma di €.88.816,00, IVA compresa, a favore dell'azienda SKIDATA Srl, con sede legale in Bolzano, Via Waltraud Gebert Deeg n. 14, codice fiscale e partita IVA 01220250219, come di seguito indicato:

- Bilancio 2026 al cap. 3104/5 "Acquisto attrezzature parcheggi comunali";

4. di impegnare la somma di €.35,00, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come di seguito indicato:

- Bilancio 2026, al cap. 122/3 - Spese per compartecipazione attività ANAC;

5. di dare atto che:

- il CIG relativo all'intervento è BBF376CF65;

- il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto;
- la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA;

6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

7. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE
CESARI FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)